

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1019)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1973

Modifiche alle modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa

ONOREVOLI SENATORI. — I contratti di borsa sono assoggettati ad una tassa speciale disciplinata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni ed integrazioni.

La tassa in parola può essere corrisposta:

1) *in modo ordinario*, mediante l'impiego di foglietti bollati predisposti e venduti dall'Amministrazione finanziaria;

2) *in modo straordinario*, con l'applicazione sui foglietti (siano essi predisposti e venduti dall'Amministrazione finanziaria, siano essi predisposti dalle parti a seguito di autorizzazione del Ministero delle finanze) di marche per contratti di borsa, oppure con l'apposizione sui foglietti medesimi del punzone da parte degli Uffici del registro;

3) *in modo virtuale*, con versamento diretto all'Ufficio del registro competente della tassa liquidata, in via definitiva, per l'anno precedente ed in via provvisoria per l'anno in corso, in base a denuncia delle operazioni di borsa compiute nell'anno precedente a quello della denuncia.

Tale modo di pagamento è ammesso (limitatamente alle aziende di credito autorizzate dal Ministro delle finanze) per la corresponsione della tassa sui contratti di borsa a contanti su titoli e valori e per quella relativa alle operazioni a termine e di riporto su titoli azionari.

Per i contratti a contanti devono usarsi foglietti a due sezioni (madre e figlia), in base all'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, mentre per i contratti a termine e di riporto su titoli devono utilizzarsi foglietti a tre sezioni (madre, figlia e contromatrice), in forza dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Per i contratti conclusi ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, dagli istituti di credito e dagli enti iscritti in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, devono usarsi foglietti a tre sezioni (matrice, compra e vendita) per le operazioni a contanti su titoli e valori e per quelle a termine su valori e foglietti a quattro sezioni (madre, figlia, matrice e contromatrice) per le operazioni a termine e di riporto su titoli.

Le marche per tassa sui contratti di borsa sono composte di due parti di cui una deve essere applicata sulla sezione madre del foglietto e l'altra sulla sezione figlia del foglietto stesso, in base al disposto dell'articolo 72 del regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068.

Normalmente, gli operatori economici operanti nel mercato borsistico inviano ai propri clienti le sezioni madre e figlia dei foglietti, sulle quali sono state applicate le occorrenti marche; i clienti trattengono la sezione figlia e restituiscono la sezione madre, debitamente sottoscritta.

Avviene di frequente che i clienti non restituiscono la sezione madre dei foglietti cosicchè gli agenti di cambio, i commissari, eccetera rimangono privi del documento comprovante il pagamento della tassa.

Per ovviare a tale grave inconveniente i foglietti a due sezioni (madre e figlia), attualmente prescritti per i contratti a contanti, dovrebbero essere sostituiti con altri a tre sezioni (contromatrice, madre e figlia) identici a quelli usati per i contratti a termine e di riporto su titoli.

Su tali foglietti le due parti delle marche verrebbero applicate una sulla contromatrice e l'altra sulla figlia.

Poichè la contromatrice non viene inviata ai clienti, gli agenti di cambio e gli altri operatori economici interessati, tenuti alla conservazione delle contromatrici stesse, avrebbero la immediata possibilità di provare l'avvenuto pagamento della tassa e, nel contempo, potrebbero disporre di documenti utilizzabili in giudizio.

Naturalmente, al cliente sarebbe consegnata la sezione figlia dei foglietti sulla quale verrebbe applicata la seconda parte delle marche.

La unificazione dei modelli dei foglietti da usare, sia per i contratti a contanti e sia per quelli a termine e di riporto, e l'uniformità nelle modalità di applicazione, su di essi, delle prescritte marche, consentirebbe, inoltre, l'abolizione del « copialettere », previsto dall'articolo 17, punto III, del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376. Ciò varrebbe ad eliminare un oneroso lavoro manuale e le difficoltà connesse al reperimento degli

appositi torchi e dei volumi con fogli di carta velina speciale.

Detta abolizione sarebbe giustificata dalla sostituzione del copialettere medesimo con la raccolta delle contromatrici munite di marche. Tale raccolta, oltre a rappresentare elemento di prova, valido anche in giudizio, dell'assolvimento della tassa, costituirebbe elemento di riscontro, validamente probante stante la cadenza cronologica dei contratti, e chiave di controllo, insieme al libro giornale bollato obbligatorio, ai fini delle eventuali verifiche.

Per quanto riguarda il pagamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa, limitato alle aziende di credito autorizzate dal Ministro delle finanze, si osserva che tale modo di pagamento, previsto dall'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1960, n. 826, per le operazioni di borsa a contanti su titoli e valori, è stato esteso alle operazioni a termine e di riporto relative ai titoli azionari, in forza dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Atteso il notevole sviluppo che, nel frattempo, hanno assunto le contrattazioni a termine nel settore del reddito fisso, specie per quelle relative alle obbligazioni convertibili, si ritiene opportuno estendere il pagamento in modo virtuale anche alle operazioni a termine e di riporto su titoli non azionari e valori.

Si agevolerebbe così il compito delle aziende di credito che potrebbero usare un unico modo di pagamento per tutte le operazioni di borsa.

Per il raggiungimento dei fini sopra indicati è stato predisposto l'unito disegno di legge.

* * *

L'articolo 1 del cennato provvedimento stabilisce:

a) l'obbligo per tutti gli operatori di borsa di usare foglietti a tre sezioni (contromatrice, madre e figlia) per i contratti di borsa su titoli e valori e per quelli a termine e di riporto su titoli non azionari e valori;

b) la facoltà di utilizzare foglietti predisposti direttamente dagli operatori di bor-

sa previa autorizzazione del Ministero delle finanze;

c) l'estensione del pagamento in modo virtuale ai contratti a termine e di riporto su titoli non azionari e valori.

Con l'articolo 2 vengono stabilite le modalità di applicazione e di annullamento delle marche.

Con l'articolo 3 è prevista la conservazione per cinque anni delle contromatrici dei foglietti e della documentazione relativa

ai contratti di borsa, nonchè l'abolizione del copialettere.

Con l'articolo 4 vengono fissate le sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel disegno di legge e viene demandata al Ministro delle finanze la competenza a stabilire, con apposito decreto, le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, nonchè la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei valori bollati occorrenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli agenti di cambio, le aziende e gli istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa ed i cambiavalute devono usare, per i contratti di borsa a contanti su titoli e valori e per quelli a termine e di riporto su titoli non azionari e valori, foglietti bollati da staccarsi da appositi libretti a contromatrice, madre e figlia ovvero a contromatrice, matrice, compra e vendita per i contratti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

I soggetti di cui al comma precedente che intendano fare uso di foglietti per contratti di borsa, relativi ad operazioni a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, predisposti direttamente, debbono ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero delle finanze e corrispondere la tassa dovuta mediante applicazione sui foglietti stessi di marche per contratti di borsa.

L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826, riguardante il pagamento in modo virtuale delle tasse relative a contratti di borsa per contanti su titoli e valori, si applica anche per i contratti a termine e di riporto su titoli non azionari e valori.

Art. 2.

Sui foglietti a tre ed a quattro sezioni, relativi ai contratti di borsa a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, la sezione sinistra della marca deve essere applicata sulla contromatrice dei foglietti e quella destra sulla sezione dei foglietti da consegnarsi al cliente.

Le marche devono essere applicate sui foglietti prima di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata od in altro modo alterata, e devono essere annullate mediante la firma di almeno una delle parti contraenti o la data del contratto, parte su ciascuna marca e parte sul foglietto. La data può essere scritta a mano o apposta con timbro ovvero con perforazione.

Per l'annullamento delle marche deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Art. 3.

Le contromatrici dei foglietti concernenti i contratti di borsa a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, nonchè la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, devono essere conservate in ordine cronologico per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti.

Il copialettere previsto dall'articolo 17, punto III, del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, è abolito.

Art. 4.

Per ogni violazione alle norme contenute nella presente legge è dovuta la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei valori bollati occorrenti.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento della tassa dovrà effettuarsi integrando quelli esistenti con la applicazione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di borsa, da annullarsi ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.